### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

#### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 247/CGF (2008/2009)

# TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 143/CGF – RIUNIONE DEL 5 MARZO 2009

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Prof. Francesco DELFINI, Dott. Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI – Componenti; Dott. Carlo BRAVI – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SCAFATESE/POL. VALDISANGRO DEL 15.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)

La decisione impugnata ha irrogato l'ammenda di € 10.000 alla società ricorrente: "per indebito inserimento nella distinta di gara di medico sociale non regolarmente tesserato; per indebita presenza sul recinto di gioco, al quale accedevano tramite un cancello rimasto aperto per l'intera durata della gara, di persone non autorizzate ma riconducibili alla società che per ben tre volte entravano sul terreno di gioco rivolgendo frasi offensive verso l'arbitro, che si vedeva costretto a sospendere brevemente il gioco per il loro allontanamento; per condotta gravemente antisportiva dei raccattapalle che in tutte le fasi in cui la squadra si trovava in vantaggio sospendevano la loro funzione rallentando la ripresa del gioco, in tali circostanze venivano a mancare i palloni di riserva; per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di numerose persone non autorizzate".

Nel proprio reclamo la società ricorrente ha negato che i fatti censurati nella motivazione del provvedimento di primo grado abbiano avuto la gravità e consistenza ritenute dal Giudice Sportivo ed ha comunque lamentato l'eccessività della sanzione irrogata.

I rappresentanti della società, sentiti in udienza, hanno ribadito quanto esposto nel ricorso ed hanno sottolineato l'eccessività dell'ammenda inflitta, anche alla luce di più miti precedenti decisioni del Giudice Sportivo relative a fatti analoghi.

Questa Corte, pur considerando in parte giustificata la severità della decisione reclamata, a ragione della recidività della società ricorrente, ritiene tuttavia che una adeguata finalità affittivo − retributiva possa essere assicurata anche da una sanzione più contenuta e dunque fissata in € 5.000.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Scafatese Calcio di Scafati (Salerno), riduce ad € 5.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISCO ROMA/SANGIUSTESE DEL 22.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Cisco Calcio Roma ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 107 del 24.2.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2<sup>^</sup> Divisione Cisco Calcio Roma/Sangiustese, veniva comminata la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 all'odierna ricorrente 'perché un proprio sostenitore, durante la gara, lanciava verso un assistente arbitrale una bottiglia in plastica da mezzo litro piena d'acqua, che lo colpiva alla coscia destra".

La società appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione a precedenti pronunce del Giudice Sportivo, deducendo, quali motivi d'impugnazione, l'accidentalità dell'accaduto, attribuibile allo scambio di palleggi (utilizzando la bottiglietta d'acqua "a mò di pallone") tra alcuni ragazzini presenti sugli spalti, e l'assenza di alcun danno fisico all'assistente colpito.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il lancio della bottiglietta piena d'acqua risulta dal referto dell'assistente, mentre la pretesa accidentalità resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE DALENO SAVINO SEGUITO GARA BARLETTA/MONOPOLI DEL 22.2.009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 24.2.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Barletta Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 107 del 24.2.2009 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti 2^ Divisione Barletta/Monopoli, veniva inflitta al calciatore della ricorrente signor Daleno Savino la squalifica per 2 giornate per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara.

La società appellante ha eccepito l'incongruità della sanzione, sostenendo che l'arbitro non ha potuto ascoltare la frase del giocatore che era girato di spalle; inoltre il calciatore avrebbe espresso solo il proprio disappunto senza mai essere irrispettoso o ingiurioso.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

In effetti, il comportamento offensivo nei riguardi dell'Arbitro risulta dal referto dello stesso, mentre la pretesa mera espressione di disappunto resta allo stato di mera deduzione difensiva in quanto non provata.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati anche in relazione ai precedenti giurisprudenziali in casi analoghi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Barletta Calcio di Barletta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. AGLIETTI ALFREDO SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/FIGLINE DEL 2.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 112/DIV del 3.3.2009)

Il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 3.3.2009, oggetto di reclamo con procedura d'urgenza da parte della società ricorrente, ha disposto, a carico della società F.C. Esperia Viareggio, l'ammenda di € 2.500,00, l'inibizione nei confronti del dirigente signor Giuseppe Vannucchi e la squalifica per 2 gare dell'allenatore signor Alfredo Aglietti.

Il ricorso della F.C. Esperia Viareggio – come precisato con messaggio fax in data 4.3.2009 ha ad oggetto esclusivamente la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive dell'allenatore signor Alfredo Aglietti e nei motivi dì impugnazione, in data 4.3.2009, la società chiede la revoca o, in via subordinata, la diminuzione della sanzione della squalifica dell'allenatore sostenendo che le affermazioni da questi profferite nei confronti del direttore di gara - che non sono contestate nella loro materialità - "non erano certamente dirette a ledere l'onore della persona dell'arbitro, ma ad operare una critica - senz'altro sopra le righe - all'operato del medesimo" e che "lo stesso aggettivo utilizzato dal signor Aglietti ("vergognoso") era sicuramente riferito non alla persona dell'arbitro, ma ad un giudizio - magari pesante ma per giunta scevro da epiteti volgari -sull'operato del direttore di gara".

Questa Corte non ritiene di condividere le prospettazioni della ricorrente, specie per il carattere di esempio irreprensibile - sia verso gli atleti che verso i tifosi - che deve contrassegnare la condotta dell'allenatore anche nei confronti del direttore di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 9 giugno 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete